

« Gli atti e documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi cinquanta per ogni foglio nei procedimenti avanti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, e di centesimi venticinque nei procedimenti avanti la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio di prefettura.

« Resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22, n. 5 della legge sul bollo testo unico, approvato col regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, per gli atti e documenti, che devono servire di corredo e giustificazione dei conti ivi indicati, ed ogni altra esenzione che risulti dal predetto testo unico e da leggi speciali ».

L'onorevole Cosentini a questo articolo propone il seguente emendamento:

« Al secondo comma, dopo le parole: Consiglio di Prefettura, aggiungere: compresi i referti delle notificazioni da chiunque eseguite, ecc. »

L'onorevole Cosentini ha facoltà di svolgerlo.

COSENTINI. Modifico l'emendamento così: « nonchè per i referti delle notificazioni da chiunque eseguite ». Il fine della mia proposta è di evitare che sorgano dubbi circa la carta bollata da usarsi, quando le notificazioni si facciano dagli ufficiali giudiziarii.

Sono sicuro pertanto di avere favorevole così il Governo come la Commissione.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Si accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala invece propone di sopprimere il terzo comma.

L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. Io ho bisogno che l'onorevole ministro guardasigilli (sono lieto che sono presenti anche gli onorevoli ministri del tesoro e delle finanze) mi dia un chiarimento sopra un punto della massima gravità. È forse la questione più grave che si possa sollevare in questi articoli di indole finanziaria.

Io desidererei sapere quale è la vera portata del terzo comma di questo articolo.

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio. È stato soppresso l'ultimo comma.

PALA. Ma io non parlo dell'ultimo, parlo del terzo.

PRESIDENTE. Ha ragione: il terzo non è stato soppresso.

PALA. Dunque andiamo adagio, perchè un semplice equivoco in questa materia potrebbe avere delle gravi ripercussioni.

Il comma ultimo dell'articolo 17 mantiene fermo lo stato di fatto attuale, il quale è dato dalla legge 4 giugno 1897 che ho qui sott'occhio: « I documenti a corredo dei conti governativi, comunali e provinciali non sono soggetti alla tassa di bollo e la loro presentazione non si considera come esibizione in giudizio ».

E sta bene. Ma allora io chiedo all'onorevole ministro del tesoro e a quello delle finanze, se così è, e se resta fermo in questa materia lo stato di fatto attuale, quale significato abbia il comma precedente dell'articolo, il quale dice così: « Gli atti e i documenti che si producono avanti i predetti collegi, quando non siano per loro natura soggetti, fino dall'origine, a diversa tassa di bollo, debbono essere bollati, prima della produzione, col pagamento della tassa di centesimi 50 » e via di seguito.

Ma gli atti sono già bollati, ed allora quali sono i documenti che debbono essere bollati? Se i documenti sono tutti esenti dalla tassa, quali sono quelli che debbono essere bollati? Io ho bisogno che l'onorevole ministro di grazia e giustizia e quelli delle finanze e del tesoro, che sono i titolari in questa materia, mi diano uno schiarimento per togliere di mezzo le possibili controversie che sarebbero assai gravi e moleste nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato, e più gravi ancora nei giudizi dinanzi la Corte dei conti. (Interruzioni).

ABIGNENTE, presidente della Giunta generale del bilancio. Possono esservi altri documenti.

PALA. Ma, onorevole Abignente, ella che è autorevolissimo e che è avvezzo a certe questioni, comprende che non è lecito uscire pel rotto della cuffia, quando io propongo una difficoltà seria. Io non parlo per me ma per il pubblico. Badi che la questione è grossa.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

FINOCCHIARO-APRILE, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Il terzo e quarto comma sono di una chiarezza indiscutibile. Se resta ferma l'esenzione di cui all'articolo 22 della legge sul bollo per gli atti e documenti che debbono servire di corredo a giustificazione dei conti, ecc., la disposizione nuova si riferisce soltanto agli atti che non servono a tale scopo.